

## I

(Atti legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 1150/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 2014

**che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'Ucraina è un paese partner prioritario nell'ambito della politica europea di vicinato e del partenariato orientale. L'Unione europea da tempo cerca di instaurare un rapporto sempre più stretto con l'Ucraina in vista dell'associazione politica e dell'integrazione economica di quest'ultima con l'Unione. A tale scopo, tra il 2007 e il 2011 l'Unione e l'Ucraina hanno negoziato l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra <sup>(2)</sup> (accordo di associazione), comprendente una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), siglato da entrambe le parti il 27 giugno 2014. A norma delle disposizioni dell'accordo DCFTA, l'Unione e l'Ucraina sono tenute a istituire una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio massimo di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione, conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994.
- (2) In considerazione delle problematiche senza precedenti che l'Ucraina si trova ad affrontare sul piano politico, economico e della sicurezza, e con l'obiettivo di sostenerne l'economia, è stato deciso di anticipare l'attuazione dell'elenco delle concessioni di cui all'allegato I-A dell'accordo di associazione tramite le preferenze commerciali autonome previste a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. Alla luce delle sfide che l'Ucraina si trova ancora ad affrontare, l'applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2015. Ai fini della prevedibilità, per il periodo della proroga i dazi doganali e l'accesso ai contingenti tariffari dovrebbero rimanere uguali a quelli del 2014.
- (3) L'articolo 2 dell'accordo di associazione stabilisce che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il rispetto del principio dello stato di diritto costituiscono elementi essenziali di tale accordo. Inoltre, esso prevede che la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza, come pure la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituiscono altresì elementi essenziali di tale accordo. Le preferenze autonome previste a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 dovrebbero anch'esse essere soggette al rispetto di tali stessi principi da parte dell'Ucraina. Al fine di allineare il regolamento (UE) n. 374/2014 alla prassi

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 ottobre 2014.

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).

dell'Unione e ad altri strumenti di politica commerciale dell'Unione, è opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le preferenze in caso di mancato rispetto dei principi fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto da parte dell'Ucraina.

- (4) Considerata l'urgenza del caso in oggetto, è importante applicare un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 374/2014 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

#### **Regimi preferenziali**

I dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina sono ridotti o soppressi conformemente all'allegato I. Nei casi in cui nell'allegato I si fa riferimento a categorie ai fini della soppressione progressiva dei dazi, l'aliquota di base dei dazi per il 2014 e il 2015 è eliminata nel caso della categoria 0, ridotta del 25 % nel caso della categoria 3, del 16,7 % nel caso della categoria 5 e del 12,5 % nel caso della categoria 7.»

- 2) all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:

«e) rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e rispetto del principio dello stato di diritto di cui all'articolo 2 dell'accordo di associazione (\*);

\_\_\_\_\_ (\*) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.»;

- 3) all'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2015.»;

- 4) gli allegati II e III sono sostituiti dal testo che figura rispettivamente negli allegati I e II del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 2 novembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2014

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

M. SCHULZ

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

S. GOZI

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO II

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore meramente indicativo in quanto l'ambito di applicazione del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al 23 aprile 2014.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo per il periodo contingente compreso tra il 23.4.2014 e il 31.12.2014 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Quantitativo per il periodo contingente compreso tra il 1.1.2015 e il 31.12.2015 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.3050	0204 22 50 0204 22 90	Cosce o mezze cosce di animali della specie ovina, altri pezzi non disossati (esclusi carcassa e mezzena, busto o mezzo busto, costata e/o sella), freschi o refrigerati	1 500	1 500
	0204 23	Carni disossate di animali della specie ovina, fresche o refrigerate		
	0204 42 30 0204 42 50 0204 42 90	Pezzi non disossati di animali della specie ovina, congelati (escluse carcassa, mezzena e costata)		
	0204 43 10	Carni disossate di agnello, congelate		
	0204 43 90	Carni disossate di animali della specie ovina, disossate		
	09.3051	0409		
09.3052	1701 12	Zuccheri greggi di barbabietola senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	20 070	20 070
	1701 91 1701 99	Zuccheri diversi dallo zucchero greggio		
	1702 20 10	Zucchero d'acero allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti		
	1702 90 30	Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio		
	1702 90 50	Maltodestrina allo stato solido e sciroppo di maltodestrina, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio		
	1702 90 71 1702 90 75 1702 90 79	Caramello		
	1702 90 80	Sciroppo di inulina		
	1702 90 95	Altri zuccheri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio		
09.3053	1702 30 1702 40	Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito	10 000	10 000

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo per il periodo contingente compreso tra il 23.4.2014 e il 31.12.2014 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Quantitativo per il periodo contingente compreso tra il 1.1.2015 e il 31.12.2015 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
	1702 60	Altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito		
09.3054	2106 90 30	Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati	2 000	2 000
	2106 90 55	Sciroppi di glucosio e di maltodestrina, aromatizzati o colorati		
	2106 90 59	Sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, lattosio, glucosio e maltodestrina)		
09.3055	ex 1103 19 20	Semole d'orzo	6 300	6 300
	1103 19 90	Semole e semolini di cereali (esclusi frumento (grano), segala, avena, granturco, riso e orzo)		
	1103 20 90	Agglomerati in forma di pellets di cereali (esclusi frumento (grano), segala, avena, granturco, riso e orzo)		
	1104 19 10	Cereali di frumento (grano) schiacciati o in fiocchi		
	1104 19 50	Cereali di granturco schiacciati o in fiocchi		
	1104 19 61	Cereali d'orzo schiacciati		
	1104 19 69	Cereali d'orzo in fiocchi		
	1104 29	Cereali lavorati (ad esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati), diversi dai cereali di avena, di segala o di granturco		
	1104 30	Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati		
09.3056	1107	Malto, anche torrefatto	7 000	7 000
	1109	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco		
09.3057	1108 11	Amido di frumento (grano)	10 000	10 000
	1108 12	Amido di granturco		
	1108 13	Fecola di patate		
09.3058	3505 10 10	Destrina e altri amidi e fecole modificati (esclusi amidi e fecole esterificati o eterificati)	1 000	1 000
	3505 10 90			
	3505 20 30	Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 %		
	3505 20 50			
	3505 20 90			

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo per il periodo contingente compreso tra il 23.4.2014 e il 31.12.2014 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Quantitativo per il periodo contingente compreso tra il 1.1.2015 e il 31.12.2015 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.3059	2302 10 2302 30 2302 40 10 2302 40 90  2303 10 11	Crusche, staccature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali (esclusi quelli del riso)  Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso	16 000	16 000
09.3060	0711 51    2003 10	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , conservati temporaneamente (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati  Funghi del genere <i>Agaricus</i> preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	500	500
09.3061	0711 51	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , conservati temporaneamente (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	500	500
09.3062	2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	10 000	10 000
09.3063	2009 61 90  2009 69 11  2009 69 71 2009 69 79 2009 69 90  2009 71 2009 79	Succo di uva (compreso il mosto di uva) di un valore Brix non superiore a 30 e di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto  Succo di uva (compreso il mosto di uva) di un valore Brix superiore a 67 e di valore non superiore a 22 EUR per 100 kg di peso netto  Succo di uva (compreso il mosto di uva) di un valore Brix superiore a 30 ma non superiore a 67 e di valore non superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto  Succo di mela	10 000	10 000
09.3064	0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 71 0403 90 73	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, noci o cacao	2 000	2 000

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo per il periodo contingente compreso tra il 23.4.2014 e il 31.12.2014 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Quantitativo per il periodo contingente compreso tra il 1.1.2015 e il 31.12.2015 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
	0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99			
09.3065	0405 20 10 0405 20 30	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ma non superiore a 75 %	250	250
09.3066	0710 40 0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80	Granturco dolce	1 500	1 500
09.3067	1702 50 1702 90 10 ex 1704 90 99  1806 10 30 1806 10 90 ex 1806 20 95  ex 1901 90 99  2101 12 98 2101 20 98  3302 10 29	Fruttosio chimicamente puro Maltosio chimicamente puro Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % Cacao in polvere, avente tenore, in peso, di saccarosio o di isoglucosio calcolato in saccarosio, pari o superiore a 65 % Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore a 18 % e, in peso, di saccarosio pari o superiore a 70 % Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore a 70 % Preparazioni a base di caffè, tè o mate Miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5 %	2 000	2 000
09.3068	1903  1904 30	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da amidi e fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciate o forme simili  Bulgur di grano	2 000	2 000

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo per il periodo contingente compreso tra il 23.4.2014 e il 31.12.2014 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Quantitativo per il periodo contingente compreso tra il 1.1.2015 e il 31.12.2015 (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.3069	1806 20 70	Preparazioni dette "Chocolate milk crumb"	300	300
	2106 10 80	Altri concentrati di proteine e altre sostanze proteiche testurizzate		
	2202 90 99	Bevande non alcoliche diverse dalle acque, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404, uguale o superiore a 2 %		
09.3070	2106 90 98	Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	2 000	2 000
09.3071	2207 10	Alcole etilico non denaturato	27 000	27 000
	2208 90 91			
	2208 90 99			
	2207 20			
09.3072	2402 10	Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	2 500	2 500
	2402 20 90	Sigarette contenenti tabacco, non contenenti garofano		
09.3073	2905 43	Mannitolo	100	100
	2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)		
	3824 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44		
09.3074	3809 10 10 3809 10 30 3809 10 50 3809 10 90	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee	2 000	2 000
09.3075	0703 20	Agli, freschi o refrigerati	500	500
09.3076	1004	Avena	4 000	4 000».

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO III

Contingenti tariffari per prodotti agricoli specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 3

Prodotto	Classificazione tariffaria	Quantitativo per il periodo contingente compreso tra il 23.4.2014 e il 31.12.2014	Quantitativo per il periodo contingente compreso tra il 1.1.2015 e il 31.12.2015
Carni bovine	0201.10.(00) 0201.20.(20-30-50-90) 0201.30.(00) 0202.10.(00) 0202.20.(10-30-50-90) 0202.30.(10-50-90)	12 000 tonnellate/anno esprese in peso netto	12 000 tonnellate/anno esprese in peso netto
Carni suine	0203.11.(10) 0203.12.(11-19) 0203.19.(11-13-15-55-59) 0203.21.(10) 0203.22.(11-19) 0203.29.(11-13-15-55-59)	20 000 tonnellate/anno esprese in peso netto + 20 000 tonnellate/anno esprese in peso netto [per i codici NC 0203.11.(10) 0203.12.(19) 0203.19.(11-15-59) 0203.21.(10) 0203.22.(19) 0203.29.(11-15-59)]	20 000 tonnellate/anno esprese in peso netto + 20 000 tonnellate/anno esprese in peso netto [per i codici NC 0203.11.(10) 0203.12.(19) 0203.19.(11-15-59) 0203.21.(10) 0203.22.(19) 0203.29.(11-15-59)]
Carni di pollame e preparazioni a base di carni di pollame	0207.11.(30-90) 0207.12.(10-90) 0207.13.(10-20-30-50-60-99) 0207.14.(10-20-30-50-60-99) 0207.24.(10-90) 0207.25.(10-90) 0207.26.(10-20-30-50-60-70-80-99) 0207.27.(10-20-30-50-60-70-80-99) 0207.32.(15-19-51-59-90) 0207.33.(11-19-59-90) 0207.35.(11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99) 0207.36.(11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90) 0210.99.(39) 1602.31.(11-19-30-90) 1602.32.(11-19-30-90) 1602.39.(21)	16 000 tonnellate/anno esprese in peso netto + 20 000 tonnellate/anno esprese in peso netto [per il codice NC 0207.12.(10-90)]	16 000 tonnellate/anno esprese in peso netto + 20 000 tonnellate/anno esprese in peso netto [per il codice NC 0207.12.(10-90)]
Latte, crema di latte, latte condensato e iogurt	0401.10.(10-90) 0401.20.(11-19-91-99) 0401.30.(11-19-31-39-91-99) 0402.91.(10-30-51-59-91-99) 0402.99.(10-31-39-91-99)	8 000 tonnellate/anno esprese in peso netto	8 000 tonnellate/anno esprese in peso netto

Prodotto	Classificazione tariffaria	Quantitativo per il periodo contingente compreso tra il 23.4.2014 e il 31.12.2014	Quantitativo per il periodo contingente compreso tra il 1.1.2015 e il 31.12.2015
	0403.10.(11-13-19-31-33-39) 0403.90.(51-53-59-61-63-69)		
Latte in polvere	0402.10.(11-19-91-99) 0402.21.(11-17-19-91-99) 0402.29.(11-15-19-91-99) 0403.90.(11-13-19-31-33-39) 0404.90.(21-23-29-81-83-89)	1 500 tonnellate/anno espresse in peso netto	1 500 tonnellate/anno espresse in peso netto
Burro e paste da spalmare lattiere	0405.10.(11-19-30-50-90) 0405.20.(90) 0405.90.(10-90)	1 500 tonnellate/anno espresse in peso netto	1 500 tonnellate/anno espresse in peso netto
Uova e albumine	0407.00.(30) 0408.11.(80) 0408.19.(81-89) 0408.91.(80) 0408.99.(80) 3502.11.(90) 3502.19.(90) 3502.20.(91-99)	1 500 tonnellate/anno espresse in equivalente uova in guscio + 3 000 tonnellate/anno espresse in peso netto [per il codice NC 0407.00.(30)]	1 500 tonnellate/anno espresse in equivalente uova in guscio + 3 000 tonnellate/anno espresse in peso netto [per il codice NC 0407.00.(30)]
Frumento (grano) tenero, farine e agglomerati in forma di pellets	1001.90.(99) 1101.00.(15-90) 1102.90.(90) 1103.11.(90) 1103.20.(60)	950 000 tonnellate/anno	950 000 tonnellate/anno
Orzo, farina e agglomerati in forma di pellets	1003.00.(90) 1102.90.(10) 1103.20.(20)	250 000 tonnellate/anno	250 000 tonnellate/anno
Granturco, farina e agglomerati in forma di pellets	1005.90.(00) 1102.20.(10-90) 1103.13.(10-90) 1103.20.(40) 1104.23.(10-30-90-99)	400 000 tonnellate/anno	400 000 tonnellate/ anno».